



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 9/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Avv. Nicola Benedizione

Componente

Avv. Andrea Gritti

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno 25/06/2026 alle ore 13.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

I – Il procedimento a carico del tesserato R. B. si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

avere inviato in data 16/03/2026 tramite applicazione WhatsApp, messaggi a contenuto sessualmente allusivo al minore E. A. ed aver insistentemente richiesto l'invio di materiale video a sfondo sessuale (*un videino ti va?... qualcosa di carino... dai che hai capito... tipo mentre fai la doccia*);

Tutto ciò in gravissima violazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva CONI, degli artt. 20 del Regolamento di Giustizia FIR, nonché degli artt. 3, 6 e 8 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

delle funzioni proprie del colpevole, aver agito per motivi futili, aver inquinato o tentato di inquinare le prove ed aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 10 co. 1 lett. a, c, d ed e).

II – Il procedimento, articolato in due udienze, ha visto la presenza dell'Avvocato Aldo Mazzocchi del Foro di Brescia e dell'Avvocato per l'incolpato R. B., presente personalmente all'udienza del 25 giugno 2026, nonché del Procuratore Federale Avvocato Fabio Pennisi

MOTIVI DELLA DECISIONE

I- SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione formalizzata in data 16/03/2026 dalla Responsabile Safeguarding dell'ASD Bassa Bresciana Rugby di Leno, sig.ra F. Z. , trasmessa all'Ufficio Procura Federale FIR mediante il portale federale. La segnalazione riguardava una presunta condotta inappropriata dell'allenatore R. B. nei confronti di un atleta minorenni, consistente nella richiesta di materiale fotografico e video a sfondo sessuale tramite messaggi WhatsApp.

All'esito delle indagini preliminari condotte dalla Procura Federale (Proc. P.F. FIR/2026/0007), il Procuratore Federale emetteva in data 20/04/2026 avviso di



TRIBUNALE FEDERALE

conclusione delle indagini con intendimento di deferimento ai sensi dell'art. 81, comma 4, del Regolamento di Giustizia della FIR (di seguito "RGS"), assegnando all'indagato il termine perentorio di 15 giorni per presentare memorie difensive.

In data 05/05/2026 veniva depositata dall'Avv. Aldo Mazzocchi memoria difensiva con istanza di archiviazione. Il procedimento proseguiva con l'emissione dell'atto di deferimento (P.F. FIR 007/2026) e la fissazione dell'udienza disciplinare per il 08/06/2026, cui ha fatto seguito l'udienza trattata in data 25/06/2026 dinanzi a questo Tribunale.

All'udienza del 25/06/2026, hanno reso dichiarazioni i testimoni F. Z., A. C, G. S. e N. S.; era presente l'incolpato R. B., assistito dai propri difensori.

Il Tribunale, ritenuto il processo sufficientemente istruito e rigettando le ulteriori istanze istruttorie richieste dalla difesa dell'incolpato, come da separata e motivata ordinanza resa in udienza, ha deciso all'esito della discussione.

II. FATTI CONTESTATI

All'incolpato R. B. è addebitato di avere, in data 16/03/2026, mediante il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, inviato al minore E. A. (all'epoca quattordicenne, tesserato della medesima società nella categoria Under 15/16)



TRIBUNALE FEDERALE

messaggi di natura sessualmente allusiva, con insistente richiesta di materiale video a sfondo sessuale.

Il contenuto dei messaggi, documentato tramite screenshot acquisiti al fascicolo, è emblematicamente rappresentato dalla seguente locuzione:

"un videino ti va?... qualcosa di carino... dai che hai capito... tipo mentre fai la doccia"

La condotta si inserisce nell'ambito di un rapporto educativo e fiduciario che legava l'incolpato, in qualità di allenatore, alla vittima minorenne, con conseguente abuso della posizione di autorità rivestita nell'ambito dell'attività sportiva federale.

Sono contestate le seguenti aggravanti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del RGS:

- lett. a): abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di allenatore;
- lett. c): aver agito per motivi futili;
- lett. d): avere inquinato o tentato di inquinare le prove;
- lett. e): avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.



TRIBUNALE FEDERALE

III. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROVE

Il quadro probatorio.

L'istruttoria ha consentito di acquisire un complesso probatorio ampio, convergente e univocamente orientato verso l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato. Gli elementi raccolti si articolano come segue.

a) Prove documentali

Sono stati acquisiti gli screenshot della conversazione WhatsApp intercorsa tra l'account dell'incolpato e il minore E. A. nella serata del 16/03/2026 (fascia oraria 21:17–21:47), trasmessi dalla Responsabile Safeguarding F. Z. alla Procura Federale in data 17/03/2026. Il contenuto dei messaggi è di inequivocabile tenore sessuale, rivolto a un soggetto minorenni in condizione di vulnerabilità.

b) Dichiarazioni testimoniali

- F. Z. (verbale audizione 23/03/2026), Responsabile Safeguarding dell'ASD Bassa Bresciana Rugby, ha riferito di avere ricevuto gli screenshot il 17/03/2026 alle ore 20:46, di avere immediatamente attivato il protocollo safeguarding e di avere segnalato i fatti agli organi federali. La testimone ha descritto il contenuto della conversazione come recante richieste esplicite di "*videino*", "*sotto la doccia*", con allusioni



TRIBUNALE FEDERALE

sessuali reiterate e insistenti. La medesima ha confermato che l'incolpato era a piena conoscenza delle procedure safeguarding della società, avendone sottoscritto la relativa documentazione.

- A. C. (verbale audizione 23/03/2026 e seconda audizione 08/04/2026), Presidente dell'ASD Bassa Bresciana Rugby di Leno, ha riferito di essere stata informata dell'accaduto il giorno successivo all'episodio, di avere immediatamente adottato il provvedimento cautelare di allontanamento dell'incolpato dalla sede e dalle attività del club tramite comunicazione e-mail, e di essersi recata presso i Carabinieri di Leno per la relativa segnalazione. Ha confermato la successiva denuncia presentata dai genitori del minore.
- N. S. (verbali audizione 24/03/2026 e 07/04/2026), madre del minore E. A., ha riferito di avere personalmente visionato i messaggi oggetto di contestazione, mostrandoli all'autorità giudiziaria ordinaria (Carabinieri) e confermando le variazioni comportamentali del figlio (tristezza, chiusura, rifiuto reiterato di partecipare agli allenamenti). Le sue dichiarazioni attestano:

"Me li ha fatti vedere quando sono andata dai carabinieri, me li ha mandati quando ero davanti al maresciallo."

"Però lo vedo un po' triste, un po' chiuso e ho paura che vada



TRIBUNALE FEDERALE

male a scuola. Sono tre volte che non vuole andare a giocare a rugby, con delle scuse, febbre, male alle gambe..."

- M. C. (verbale audizione 31/03/2026), compagno di squadra minorenni (nato 12/08/2010), ha dichiarato di avere visionato lo screenshot inoltrato nella chat di squadra da E. A., il cui contenuto mostrava:

"C'era R. che chiedeva a E. di mandargli un video mentre si faceva la doccia."

Il teste ha altresì riferito di avere contattato telefonicamente l'allenatore, il quale ha risposto in modo tranquillo, senza peraltro fornire alcuna spiegazione dell'accaduto.

- S. G. (verbale audizione 17/04/2026), minorenni (nato 24/11/2011), ha confermato l'inoltro del messaggio nella chat di squadra da parte di E. A. e la successiva comunicazione da parte di B. — avvenuta il mattino del 17/03/2026 alle ore 6:56 — in cui si dichiarava vittima di un presunto virus informatico:

"ho un virus nel mio MacBook questa mattina vado a farlo sistemare tranquillizza il gruppo se qualcun altro riceve messaggi non sono io."



TRIBUNALE FEDERALE

c) Denuncia-querela

I genitori del minore hanno presentato denuncia-querela ai Carabinieri, con conseguente avvio di procedimento penale. La denuncia è elemento ulteriore di riscontro sulla gravità della condotta e sulla sua percezione da parte delle persone offese.

Valutazione della tesi difensiva: il presunto hackeraggio

La difesa dell'incolpato ha sostenuto, sia in sede di audizione (27/03/2026) sia nella memoria depositata in data 05/05/2026, che i messaggi contestati non sarebbero stati inviati da B., bensì da soggetti terzi che avrebbero illecitamente acceduto ai suoi dispositivi informatici (MacBook e smartphone). A sostegno di tale tesi, la difesa ha prodotto:

- fotografia del desktop del PC del 17/03/2026 con avviso *"il vostro Cloud è stato violato"*;
- dichiarazione del Centro TRONY di Manerbio (SALDINI & C. S.R.L.) del 18/03/2026 attestante l'esecuzione di pulizia da virus/malware sul MacBook e la sostituzione dello smartphone con acquisto di iPhone 17 (scontrino n. 2271-45, data 18/03/2026, importo € 1.039,99);
- copia della denuncia-querela contro ignoti presentata il 21/03/2026 per presunta intrusione nel cloud/dispositivi.



TRIBUNALE FEDERALE

- Deposizione della signora G. S., moglie del B., del tutto inattendibile e contraddittoria.

Il Tribunale rigetta integralmente la versione difensiva, ritenendola inattendibile per le seguenti concorrenti ragioni:

1. Logica della conversazione: i messaggi contestati si inseriscono in un dialogo sequenziale coerente ("botta e risposta"), con riferimenti personali e temporali precisi, riconducibili alla specifica relazione tra l'allenatore e il minore e al contesto dello stesso giorno di allenamento.

Ma vi è di più, nel corso della conversazione vi è il messaggio inviato dal B. alle ore 21.47 del 16 marzo ove lo stesso scrive al minore *"meglio venerdì, mercoledì sono ad un aggiornamento"* con chiaro riferimento ad un corso di aggiornamento tenuto dalla Federazione per gli allenatori cui il B. ha poi regolarmente presenziato come dallo stesso pacificamente ammesso. Orbene risulta del tutto irrealistico che un terzo soggetto che si sia clandestinamente introdotto nel cellulare o nel PC dell'incolpato possa conoscere tale dettaglio della vita del B. con l'ovvia conseguenza che l'unico soggetto ad aver potuto mandare il messaggio sia stato il B. stesso, sempre perfettamente nel pieno controllo tanto del cellulare quanto dell'applicazione whatsapp e circostanza incompatibile con l'ipotesi di un accesso abusivo da parte di terzi estranei.



TRIBUNALE FEDERALE

2. Tempistica anomala della denuncia: la presunta "scoperta" dell'hackeraggio è stata comunicata ai ragazzi alle ore 6:56 del 17/03/2026 — antecedentemente, dunque, alla denuncia ai Carabinieri, presentata soltanto il 21/03/2026 — in termini che appaiono preordinati alla costruzione di una giustificazione, piuttosto che alla genuina reazione di chi scopre di essere stato vittima di un reato informatico.
3. Sostituzioni e interventi sui dispositivi: la sostituzione del telefono e l'intervento di pulizia sul MacBook in data 18/03/2026 hanno determinato la distruzione o alterazione dei dispositivi originali, rendendo impossibile qualsiasi perizia informatica retroattiva. Questo comportamento è valutato come fortemente indiziante di un tentativo di eliminare prove. A nulla vale, in senso liberatorio, la dichiarazione commerciale del Centro TRONY, che si limita ad attestare l'intervento tecnico senza alcun valore di perizia forense.
4. Mancata collaborazione: l'incolpato non ha fornito alla Procura Federale i dispositivi originali né ha consentito l'accesso ai dati. La mancata collaborazione è elemento che il Tribunale valuta in senso sfavorevole.
5. Ammissione di contatto, illogicità delle tempistiche e della motivazione del messaggio: l'incolpato ha ammesso di avere contattato il minore il giorno stesso dell'episodio per chiedere *"E., tutto bene?"* alla luce di un



TRIBUNALE FEDERALE

presunto infortunio subito nel corso dell'allenamento di quella sera.

Vi sono però due evidenti anomalie in merito alla tesi sostenuta dal B.

La prima, il messaggio risulta essere stato inviato dal B. alle ore 1.03 del mattino di lunedì 16 marzo ovverosia ben prima dell'allenamento in cui il minore avrebbe subito l'infortunio. Un tanto risulta già di per sé smentire quanto sostenuto dal B. al riguardo.

Se un tanto non fosse sufficiente, né la madre del ragazzo né i compagni di squadra sentiti dalla Procura Federale hanno riferito di un infortunio subito dal minore nel corso dell'allenamento del lunedì. Tale aspetto è ulteriore elemento di segno contrario ed opposto a quanto dichiarato dal B.

In conclusione, pacifico l'invio del messaggio da parte del B. (come dallo stesso ammesso) appare altresì evidente come non vi sia connessione alcuna con l'allenamento della sera successiva. Pare, invece, che tale messaggio si possa interpretare come primo contatto prodromico all'avvio di una successiva conversazione le cui finalità emergono purtroppo chiaramente dal tenore dei messaggi acquisiti e circostanza che attesta la presenza di un canale comunicativo attivo tra i due soggetti e che spiega altresì proprio perché quel lunedì il B. abbia fatto allenare il minore con se seppur lo stesso appartenga ad altro reparto e sia allenato



TRIBUNALE FEDERALE

da un altro allenatore.

6. Coerenza linguistica: la Procura ha evidenziato la piena coerenza tra il registro linguistico adoperato nei messaggi contestati (uso di diminutivi affettuosi e familiari: "*videini*", "*qualcosina*", "*corsettina*") e il linguaggio abitualmente attribuito all'incolpato nel contesto sportivo.

7. Irrilevanza probatoria della fotografia del desktop del PC

La difesa produce la fotografia del desktop del PC del B. dove viene riportata la data del 17 marzo 2026 ove appaiono in alto a destra due ove viene riportata la dicitura "il tuo iCloud è stato violato". Sulla base di un tanto la difesa dell'incolpato ritiene provato l'accesso di terzi all'app. WhatsApp da cui sarebbero stati inviati i messaggi al minore oggetto del presente procedimento disciplinare.

Al riguardo è appena il caso di evidenziare come non venga riportato il momento in cui il sistema iCloud sarebbe stato violato, non viene infatti fornita dalla difesa alcuna prova né della tempistica né dei file o delle app che sarebbero state violate.

Da notare altresì, che sotto le icone viene riportato come ci siano "100 notifiche" ancora non lette. Riassumendo quindi, non vi è prova di quanto sarebbe avvenuto l'accesso né quali sistemi sarebbero stati violati.

Va poi evidenziato come nella stessa fotografia appaiono tre distinte icone



TRIBUNALE FEDERALE

di messaggi whatsapp correttamente ricevuti dall'incolpato ad ulteriore riprova che l'applicativo in questione funzionasse perfettamente.

Alla luce di un tanto risulta del tutto inconferente quanto sostenuto dalla difesa in ordine al possibile hackeraggio dell'applicativo whatsapp da parte di terzi soggetti non meglio identificati.

8. Valore probatorio della deposizione della signora S.

In sede istruttoria la difesa ha proceduto all'escussione della teste S., moglie dell'incolpato e non tesserata con la Federazione. Va da subito chiarito che la testimonianza di soggetto non tesserato ben lungi dall'avere valore probatorio è lasciata al libero apprezzamento del Tribunale che ne può tenere conto in relazione a tutto il quadro probatorio assunto.

Chiarito un tanto è evidente come le dichiarazioni della S., soggetto non tesserato e moglie dell'incolpato, debbano essere valutate alla luce dell'intera istruttoria e non siano di per sé sufficienti per sovvertire un quadro probatorio solido, logico, univoco e di segno diametralmente opposto ma che siano, invece, una conferma ulteriore della colpevolezza del B.

Il B. infatti sostiene di aver inviato al minore un messaggio dopo l'allenamento (ovvero sicuramente dopo le ore 20,00) per sapere come



TRIBUNALE FEDERALE

stesse. L'incolpato ha infatti dichiarato che il ragazzo avrebbe subito un infortunio nel corso dell'allenamento.

La signora S.. dichiara invece che nell'arco temporale incriminato (tra la fine dell'allenamento e le 21.47 di lunedì 16 marzo) non vi fossero messaggi in uscita dal cellulare del marito verso il minore.

Circostanza questa che da un lato contraddice la tesi difensiva del B. e che per altro verso trova conferma dagli screenshot prodotti ed acquisiti agli atti da cui risulta che B. abbia scritto al minore il messaggio *"Ciao E. Tutto bene?"* alle ore 1.03 del mattino del 16 marzo, ovvero molto prima dell'allenamento e del presunto infortunio, così come già chiarito ut supra..

Alla luce di un tanto, la deposizione della S.. smentisce ulteriormente la già debole linea difensiva del B.

La deposizione va in contraddizione con quanto sostenuto dall'incolpato che sostiene di aver mandato al minore un messaggio dopo l'allenamento per sapere il suo stato di salute a seguito di un presunto infortunio occorsogli che, come abbiamo visto sopra, in realtà non sarebbe nemmeno mai avvenuto.

Il Tribunale ritiene, pertanto, la responsabilità disciplinare di R. B. accertata con il necessario grado di certezza probatoria, sulla base di elementi molteplici,



TRIBUNALE FEDERALE

concordanti e privi di plausibile spiegazione alternativa.

Il quadro probatorio così valorizzato consente di andare ben oltre al principio giuridico del “più probabile che non” cui è sottoposto il regime probatorio di questo Tribunale, consentendo invece di giungere ad un livello di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Tali condotte, pacificamente provate sono anche pienamente ascrivibili all'incolpato per ciò che attiene alla *suitas*.

Non vi può essere dubbio alcuno in merito al fatto che il B.. abbia commesso i fatti oggetto del presente procedimento con consapevolezza e coscienza di violare le norme Federali oltre che quelle dell'ordinamento giuridico.

IV. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA CONDOTTA

4.1 Violazioni accertate

La condotta di R. B. integra appieno le seguenti violazioni disciplinari: gli artt. Art. 5, comma 3, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva CONI, Art. 20 del Regolamento di Giustizia FIR (RGS), Art. 3 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni (Regolamento Safeguarding FIR, approvato con Delibera n.1/2023-2024 del 31/08/2023). Per ciò che attiene quest'ultimo aspetto, la condotta accertata è qualificabile, in particolare, come molestia sessuale e abuso sessuale ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3.2



TRIBUNALE FEDERALE

del Regolamento Safeguarding, atteso che i messaggi inviati hanno avuto carattere insistente, reiterato e finalizzato a coinvolgere il minore in comunicazioni di natura sessuale, sfruttando la posizione di autorità dell'incolpato, Art. 6 del Regolamento Safeguarding FIR e Art. 8 del Regolamento Safeguarding FIR.

Tali obblighi sono stati tutti macroscopicamente violati dall'incolpato.

4.2 Aggravanti

Il Tribunale ritiene sussistenti le seguenti aggravanti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del RGS:

- Lett. a) — Abuso di poteri o violazione dei doveri: la condotta è stata posta in essere dall'incolpato avvalendosi della propria posizione di allenatore e del rapporto di fiducia che lo legava al minore, al quale era tenuto a fornire guida educativa e protezione. L'incolpato ha strumentalizzato il ruolo affidatogli dalla società per instaurare una comunicazione di natura sessuale con un quattordicenne;
- Lett. c) — Motivi futili: il perseguimento di gratificazione sessuale attraverso lo sfruttamento di un minore vulnerabile costituisce motivazione di assoluta inutilità rispetto alla gravità della lesione arrecata;
- Lett. d) — Inquinamento o tentativo di inquinare le prove: la sostituzione



TRIBUNALE FEDERALE

del telefono e l'intervento sul MacBook in data 18/03/2026, immediatamente successivi all'emersione dei fatti, la costruzione della narrativa dell'hackeraggio comunicata ai ragazzi alle ore 6:56 del 17/03/2026, e la mancata consegna dei dispositivi alla Procura Federale, integrano condotte di ostacolo all'accertamento della verità;

5.1 Il quadro normativo sanzionatorio

Vi è ora necessità di determinare la sanzione da irrogare all'incolpato alla luce delle normative federali di riferimento.

L'art. 6 del RGS prevede, quale sanzione massima per i tesserati, la radiazione (lett. f). Il Regolamento Safeguarding FIR, all'art. 8, rinvia al Regolamento di Giustizia FIR per la determinazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni disciplinari accertate.

5.2 Criteri di commisurazione

Il Tribunale, nel determinare la sanzione deve tener conto dei seguenti elementi di gravità oggettiva della condotta:

- Il comportamento accertato ha ad oggetto la commissione di atti di molestia sessuale nei confronti di un minore di quattordici anni, in condizione di particolare vulnerabilità fisica e psicologica;
- La condotta si è sviluppata nell'ambito di un rapporto educativo e



TRIBUNALE FEDERALE

- fiduciario, che avrebbe dovuto invece garantire protezione al minore;
- I messaggi inviati hanno carattere esplicito e insistente, privo di qualsiasi ambiguità interpretativa;
 - Le conseguenze per la vittima sono state gravi e documentate: cambiamento comportamentale, stato di tristezza e chiusura, abbandono volontario dell'attività sportiva, necessità di supporto psicologico; condizioni che integrano un danno psicologico accertato;
 - L'incolpato era pienamente a conoscenza delle norme safeguarding federali, avendone sottoscritto la documentazione e/o comunque era tenuto a conoscerlo essendo egli tesserato e conseguentemente tenuto a conoscere i documenti federali pubblicati.

Comportamento post-factum:

- Il comportamento successivo alla scoperta è stato caratterizzato da tentativi di depistaggio, distruzione di prove potenziali e mancata collaborazione con gli organi federali; atteggiamento incompatibile con qualsiasi ravvedimento o resipiscenza.

Assenza di circostanze attenuanti:

- Non risultano precedenti disciplinari a carico dell'incolpato. Tuttavia, la lunga carriera come allenatore (circa quarant'anni) non costituisce elemento attenuante in presenza di una condotta di tale gravità; al



TRIBUNALE FEDERALE

contrario, l'anzianità di servizio e la conseguente piena consapevolezza dei propri doveri nei confronti dei minori tesserati rendono la condotta ancora più censurabile.

5.3 Motivazione della scelta della sanzione massima

Il Tribunale ritiene che la condotta accertata, anche al netto delle circostanze aggravanti, renda incompatibile la permanenza di R. B. nell'ambito dell'ordinamento sportivo federale.

La radiazione costituisce la risposta sanzionatoria necessaria e proporzionata alla gravità assoluta dei fatti, atteso che:

1. la violazione perpetrata ai danni di un minore quattordicenne, nell'ambito di un rapporto fiduciario di natura educativa, rappresenta la più grave tra le condotte vietate dall'ordinamento sportivo federale, ponendosi in radicale antitesi con i valori fondanti dello sport e della tutela dei minori;
2. il tentativo di inquinare le prove e la mancata collaborazione con la Procura Federale dimostrano la totale assenza di consapevolezza del disvalore della propria condotta;
3. la permanenza dell'incolpato nell'ordinamento sportivo esporrebbe altri minori tesserati a rischi analoghi, in violazione del primario obbligo di tutela sancito dal Regolamento Safeguarding FIR.



TRIBUNALE FEDERALE

Conseguentemente, questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio

P.Q.M.

il Tribunale Federale, ai sensi degli 5, comma 3, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva CONI, degli artt. 20 del Regolamento di Giustizia FIR, nonché degli artt. 3, 6 e 8 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni (Regolamento Safeguarding), ritenuta la sussistenza delle aggravanti di cui alle lettere c) e d) dell'Art. 10 del regolamento di Giustizia FIR, ritenuta provata la responsabilità di R. B. lo condanna alla pena della radiazione.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 01/07/2025

PUBBLICATA

IL 02/07/2025

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri